



Originale

# COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41

### OGGETTO:

**VARIANTE PARZIALE N. 10 ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. COMPRENSIVA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA FASE DI VERIFICA AD ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.**

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di \* convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BAZZAN GIAN LUCA - Sindaco	Sì
2. BOSSI CINZIA - Assessore	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. DOATI LUANA - Consigliere	Sì
5. DAL PONTE ANDREA - Consigliere	Sì
6. PERUCCA LUCA - Consigliere	Sì
7. DE CANDIA CINZIA - Consigliere	Sì
8. GAGLIANO MARCELLO - Consigliere	Sì
9. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
10. SAVAZZI DANIELE - Consigliere	Sì
11. SAULLO GASPARE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora LO MANTO NICOLETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BAZZAN GIAN LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.10 dell'ordine del giorno.

I consiglieri Buscaglia e Dal Ponte partecipano da remoto ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Verrone in modalità telematica approvato con delibera C.C. n. 6 del 31.05.2022.

Illustra il Sindaco: è una modalità che consente di riformulare il piano a seguito del parere della soprintendenza. Il precedente parere della Soprintendenza, prescrivendo una fascia di rispetto di 30 metri, avrebbe escluso la possibilità di realizzare tre casette. Possibilità che il piano invece consente.

La Soprintendenza nell'espressione del parere, ha erroneamente, considerato il lotto vicino alla cappella.

A seguito di sopralluogo, la Soprintendenza ha rettificato il parere escludendo la fascia di rispetto dei 30 metri, prescrivendo invece l'allineamento con la casa limitrofa.

Buscaglia chiede all'assessore Bossi, in qualità di delegato al bilancio, quali sono le modifiche che possano consentire minori tagli. Bossi risponde che dovrebbe diventare Ministro per saperlo.

Buscaglia replica ad esempio l'addizionale IRPEF Bossi: non ho detto questo ma che lo Stato afferma che l'incremento dell'IRPEF (che Verrone non applica) consentirebbe di contemperare i tagli.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale 11.06.2007 n. 17-6107 pubblicata sul B.U.R. n. 25 in data 21.06.2007 è stata approvata la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente con introduzione di modifiche “ex officio”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 27 in data 06/09/2007 ad oggetto “Riduzione del rischio di aree di nuovo intervento di PRGC soggette alle norme della classe III di idoneità all'utilizzazione urbanistica”;
- con deliberazione del C.C. n. 12 del 10.03.2008 è stata approvata una successiva prima Variante Parziale;
- con deliberazione del C.C. n. 41 del 05.11.2009 è stata approvata la Variante Parziale n. 2;
- con deliberazione del C.C. n. 28 del 26.07.2010 è stato approvato un adeguamento non costituente variante ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del C.C. nr. 03 in data 31.01.2011 è stata approvata la Variante parziale n. 3;
- con deliberazione di C.C. nr. 04 in data 31.01.2011 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. - ai sensi dell'art. 17 – comma 8 - della L.R. 56/77;
- con deliberazione di C.C. n. 22 in data 28.04.2011 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. – ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/77;
- con deliberazione di C.C. nr. 33 in data 28.11.2012 è stata approvata la variante parziale n. 4 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. nr. 43 in data 27.09.2014 è stata approvata la variante parziale n. 5 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. nr. 52 in data 26.11.2014 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 in data 17.10.2016 è stata approvata la variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di C.C. nr. 14 in data 23.05.2018 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con deliberazione di C.C. nr. 27 in data 22.10.2018 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.”;
- con deliberazione di C.C. nr. 32 in data 19.09.2019 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. nr. 36 in data 28.11.2019 è stata approvata la variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C.;

- con deliberazione di C.C. nr. 8 in data 01.06.2020 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. nr. 9 in data 30.03.2021 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di C.C. nr. 10 in data 30.03.2021 è stata approvata la variante parziale n. 8 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 in data 03.10.2022 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 in data 30.04.2025 è stata approvata la variante parziale n. 9 al vigente P.R.G.C.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 in data 27/12/2025 è stato approvato un adeguamento non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettere a), f) e h ter) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n 7 del 30/04/2025 avente ad oggetto “VARIANTE PARZIALE N. 9 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. APPROVAZIONE” con la quale si è deliberato:

- DI APPROVARE il progetto definitivo di Variante Parziale n. 9 al vigente PRGC ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e relativo aggiornamento cartografico come da seguenti elaborati:

- Elaborato A – RELAZIONE ED ESTRATTI CARTOGRAFICI;
- Elaborato B - DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE PER LA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI V.A.S.;
- Elaborato P\_02 – PLANIMETRIA GENERALE\_INTERO TERRITORIO (scala 1:10.000);
- Elaborato P\_05 - PLANIMETRIA GENERALE\_INTERO TERRITORIO (scala 1:5.000);
- Elaborato P\_07 - AREE URBANE (scala 1: 2.000);
- Elaborato P\_08 – N.A.F. Capoluogo (scala 1: 1.000);
- Elaborato P\_B: Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato

Che:

1. tra le zone oggetto della suddetta variante parziale era inclusa un'area all'interno della quale veniva modificato un ambito per edificazione in completamente sito in Via dei Gorghi con una lieve riformulazione delle superfici fondiari attuali, con il mantenimento, in valore assoluto, delle aree già previste dal Piano;
2. la Soprintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte, coinvolta in qualità di Ente competente in materia ambientale, ha trasmesso il proprio parere vincolante (prot. 1460 del 20/03/2025) in cui, per l'area di Via dei Gorghi, all'osservazione n. 6 ha così scritto: *“Dovranno esser preservate le visuali percettive da e verso via dei Gorghi verso la cappella pertanto, in fregio alla pubblica via, dovrà essere mantenuta una zona di “franco” lasciata a prato della profondità non inferiore a 30 m a partire dal confine sud della particella catastale oggetto di variante”*
3. tale arretramento diminuisce la capacità edificatoria dell'area;

Preso atto che in data 28/07/2025 prot. 3834 è pervenuta una nota da parte del professionista incaricato dalla proprietà per il suddetto comparto, con la quale si richiede alla Soprintendenza, per il tramite dell'Ente, la revisione dell'osservazione n. 6;

Dato atto che, questo Ente, per le motivazioni riportate nella nota, ritiene ammissibile l'inoltro della richiesta alla Soprintendenza ed il conseguente riesame dell'osservazione, giusta mail PEC prot. 3896 del 30/07/2025;

Preso atto della nota pervenuta al prot. 5596 in data 03/11/2025, con la quale la Soprintendenza riscontra quanto di seguito: “RETTIFICA L'OSSERVAZIONE N. 6 CON LA SEGUENTE FORMULA: *“Dovranno esser preservate le visuali percettive da via dei Gorghi verso la cappella pertanto, nel lotto oggetto di variante, in fregio alla pubblica via, dovrà essere mantenuta una zona di*

*“franco” lasciata a prato; conseguentemente la nuova edificazione, verso meridione, dovrà allinearsi all’abitazione presente nell’attiguo lotto (fabbricato censito al foglio 3 particella 411)”;*

Dato atto che, per quanto in premessa, l’Amministrazione Comunale ritiene di avviare una nuova proposta di variante a ricercare coerenza dei disposti di Piano con le indicazioni della Soprintendenza;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 228 del 12/12/2025 con la quale è stato conferito all’Ing. Giorgio Della Barile, con studio in Tollegno (BI) Via Garibaldi 120, l’incarico per la redazione della variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 5 dell’art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.ii e documento per la verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione ambientale strategica;

Vista la documentazione tecnica predisposta dall’Ing. Giorgio Della Barile con studio Tollegno (BI) in Via Garibaldi n. 120, pervenuti in data 18/12/2025 prot.n. 6404 inerenti il progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. e verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, di seguito riportata:

- Elaborato A – RELAZIONE ED ESTRATTI CARTOGRAFICI;
- Elaborato B - DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE PER LA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AL PROCESSO DI V.A.S.;
- Elaborato PB: Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato

Considerato che:

- il progetto di variante è da ritenere parziale ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 5/12/1977, n. 56, e ss.mm.ii. e come modificata dalla L.R. 25/03/2013, n. 3, in quanto le riformulazioni introdotte:

- a) non modificano l’impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 L.R. 5/12/1977, n. 56 e ss.mm.ii. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata legge;
- d) non incrementano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 L.R. 5/12/1977, n. 56 e ss.mm.ii. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

- La variante inoltre rispetta i parametri di cui all’art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;

Dato atto che in merito alle verifiche relative alle aree a servizi - art. 17 comma 5° lettere c) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i.:

- a) la dotazione complessiva delle aree a servizi dello S.U.G. alla data di approvazione è pari a 227.343;
- b) essendo indicato in 4.389 la Capacità Insediativa Residenziale Teorica determinata con l’ultima variante di carattere generale, utilizzato per la verifica delle aree a standard, la quota ammissibile quale variazione delle superfici a servizi di cui agli articoli 21 e 22 della L.U. regionale resta fissato in  $(0,5 \text{ m}^2/\text{abit.} \times 4.389 \text{ abit}) = \pm 2.194 \text{ m}^2$ ; le tabelle riepilogative indicano in -1764 m<sup>2</sup> la somma algebrica della globalità delle riformulazioni effettuate, per queste superfici.

Dato atto che in merito alle verifiche relative alla capacità insediativa residenziale teorica art.17 comma 5° lettere e) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

la capacità insediativa residenziale teorica alla data di approvazione dello S.U.G. vigente è determinata in 4.389 abitanti. La variante non incrementa la capacità insediativa teorica;

Dato atto che in merito alle verifiche relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive art.17 comma 5° lettere f) della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.:

a) le superfici territoriali di attività produttive, direzionali, commerciali, terziarie di interesse collettivo, turistico –ricettive, previste dallo S.U.G. vigente risultano pari a  $(1.078.687+257.255) = 1.335.942 \text{ m}^2$ ;

b) l'incremento massimo ammissibile per tali aree risulta fissato, per gli usi Produttivi Terziari, commerciali e Direzionali nel 6% di  $1.335.942 \text{ m}^2$ , risultando pari a circa  $80.156 \text{ m}^2$ ;

c) dalle tabelle riportate, la somma algebrica delle aree per attività produttive, direzionali, commerciali, terziarie di interesse collettivo e turistico-ricettive, previste dallo S.U.G. oggetto di precedenti varianti risulta pari a  $- 23.395 \text{ m}^2$  che risulta minore del 6% del totale delle aree D1+D2+D3+D4+D6 di Piano, pari a  $+ 80.156 \text{ m}^2$ ;

Che la presente proposta di variante non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;

Che la presente proposta di variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della suddetta L.R. 05/12/1977, n. 56 e ss.mm.ii. nonché le norme di tutela di salvaguardia ad essi afferenti;

Che la presente proposta di variante non genera nuove criticità rispetto a quanto indicato dal vigente piano di zonizzazione acustica;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 17, comma 8, della suddetta L.R. 05/12/1977, n. 56 la variante in argomento è soggetta a verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- che il comma 7 dell'art. 3 bis della L.R. 05/12/1977, n. 56, come aggiornata dalla L.R. 25/03/2013, n. 3 e L.R. 12/08/2013, n. 17 prevede: *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della Provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni”*;
- che questo Comune non è dotato di propria struttura tecnica con le competenze sopra previste in materia di valutazione ambientale strategica ed occorre avvalersi di altra Amministrazione;
- che con comunicazione pervenuta in data 17.09.2013 prot. n. 3981, la Provincia di Biella, può soddisfare le richieste di avvalimento mettendo a disposizione il proprio Organo Tecnico ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale per le procedure relative alle Varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 05.12.1977, n. 56;

Ritenuto di avvalersi del suddetto organo tecnico provinciale con il quale viene altresì garantita la terzietà nel procedimento;

Vista la Deliberazione di G.C. nr. 64 del 30.07.2024 ad oggetto “Individuazione del Responsabile del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)”;

Ritenuto inoltre, di individuare quali soggetti interessati competenti in materia ambientale a norma delle recenti disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 5.12.1977, n. 56 approvate con D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

- A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA  
- A.S.L. BI DI BIELLA  
- MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E  
VERCELLI;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 40/98;

VISTA la L.R. 56/77 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

### DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. il PROGETTO PRELIMINARE della variante parziale n. 10 al vigente P.R.G.C. redatto dal tecnico incaricato e così composto:
  - Elaborato A – RELAZIONE ED ESTRATTI CARTOGRAFICI;
  - Elaborato B - DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE PER LA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI V.A.S.;
  - Elaborato PB: Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato
3. DI DARE ATTO che la variante in questione richiede l'attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
4. DI AVVALERSI dell'Organo Tecnico Provinciale ai fini dell'espressione del parere motivato di verifica preventiva all'assoggettamento della Variante Parziale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
5. DI DEMANDARE al responsabile competente come individuato con D.G.C. n. 64 del 30.07.2024 l'avvio della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con le procedure di cui alla D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977 previste dall'allegato 1, lett. J.1 - Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali mediante fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione in maniera contestuale;
6. DI INDIVIDUARE quali soggetti interessati competenti in materia ambientale per la richiesta dei pareri i seguenti enti:
  - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA
  - A.R.P.A. PIEMONTE – DIPARTIMENTO DI BIELLA
  - A.S.L. BI DI BIELLA
  - MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI
7. DI DARE ATTO che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
8. DI DARE ATTO che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

9. DI DARE ATTO che la variante seguirà la procedura di pubblicazione ed approvazione prevista dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i;
10. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento urbanistico il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;  
PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 11 voti favorevoli unanimi e palesi;

## **D E L I B E R A**

Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Firmato Digitalmente  
BAZZAN GIAN LUCA

**Il Segretario Comunale**  
Firmato Digitalmente  
LO MANTO NICOLETTA